

**Messaggio
per una legge federale sul Parco nazionale svizzero
nel Cantone dei Grigioni
(Legge sul Parco nazionale)**

del 12 settembre 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Col presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di legge federale concernente il Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 settembre 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber

Compendio

La legge, di cui vi sottoponiamo il disegno, ha per scopo di definire chiaramente gli obblighi della Confederazione per quanto concerne il Parco nazionale, di attribuire al medesimo la forma di una fondazione di diritto pubblico, di assicurare meglio la sua integrità, nonché di rendere maggiormente partecipi alla sua gestione il Cantone dei Grigioni e i Comuni interessati.

La presente legge si fonda sull'articolo 24^{sezies} (in particolare sui cpv. 2 e 4) della Costituzione federale. Essa sostituirà il decreto federale del 7 ottobre 1959 concernente il Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (RS 454), emanato prima che venisse sancito detto articolo costituzionale.

1 **Parte generale**
11 **Situazione**
111 **Origine del Parco nazionale**

Dobbiamo alla Società elvetica di scienze naturali l'iniziativa della creazione di una grande riserva ove la natura, libera da ogni influsso umano, possa seguire la sua propria evoluzione. Nel 1907, tale società istituì un organo particolare, la Commissione per la protezione della natura. Quest'ultima scelse una regione discosta della Bassa Engadina, ben rispondente al predetto obiettivo. Essa concluse quindi il 10 dicembre 1909 con il comune di Zernez un contratto di locazione inteso a proteggere, per una lunga durata, la Valle Cluozza e il versante destro dell'Inn che le fa seguito, includendo la Valle Tantermozza. Altri contratti sono stati poscia conclusi nel 1910 con Zernez, nel 1911 con S-chanf e La Punt Chamuesch, come anche con Scuol. Il Cantone dei Grigioni decretò nel 1910 un divieto di caccia e di pesca nella zona menzionata.

Frattanto fu istituita la Lega svizzera per la protezione della natura onde procurare i mezzi finanziari necessari. Infine, nell'intento di ampliare maggiormente il territorio del Parco, si sollecitò la Confederazione a versare un contributo. Nel suo messaggio del 9 dicembre 1912, il nostro Collegio proponeva al Parlamento lo stanziamento dei crediti necessari. Codesta vostra assemblea, dando prova di chiaroveggenza, appoggiò una soluzione secondo cui la Confederazione avrebbe dovuto provvedere direttamente all'ignità territoriale del Parco concludendo contratti.

Gli obblighi afferenti al Parco nazionale (Confederazione: obbligo di concludere contratti di protezione e di versare le indennità convenute in detti contratti; Società elvetica di scienze naturali: ricerche scientifiche sul territorio del Parco e valorizzazione dei risultati pertinenti; Lega svizzera per la protezione della natura: assunzione delle spese concernenti sia l'amministrazione sia le ricerche nel Parco) erano definiti in un contratto del 4/7/30 dicembre 1913 e 21 luglio 1914, concluso tra la Confederazione, la Società elvetica di scienze naturali e la Lega svizzera per la protezione della natura.

Un organo comprendente rappresentanti delle tre Parti contraenti (la Commissione del Parco nazionale, annoverante 5 poi 7 membri) venne incaricato della sorveglianza della riserva.

Il contratto del 1913/14, completato da una convenzione del 21 aprile/7 maggio 1920, è tuttora vigente.

Dal punto di vista giuridico, le relazioni tra Confederazione, Società elvetica di scienze naturali e Lega svizzera per la protezione della natura — definite dal contratto 1913/14 — configurano una società semplice, ai sensi degli articoli 530 e seguenti del Codice delle obbligazioni. Giusta detta disposizione legale, la società semplice è un contratto col quale due o più persone convengono di unire i loro sforzi o risorse onde raggiungere un obiettivo comune, senza che la società assuma i caratteri distinti di una delle altre società disciplinate dal codice.

Ancora oggi, i contributi dei tre associati sono stabiliti da contratto. La Commissione del Parco nazionale va considerata l'organo amministrativo della società, nominato dai tre soci.

Al fine di adempiere ai propri obblighi contrattuali, la Confederazione ha concluso, il 29 novembre 1913, il contratto detto di servitù col comune di Zernez, in sostituzione del contratto d'affitto della Commissione per la protezione della natura. Detto contratto è stato iscritto, con effetto reale, nel processo verbale d'acquisto del comune di Zernez. In seguito, il nostro Collegio concludeva altri contratti di servitù, vale a dire, con i comuni di Zernez, Valchava, S-chanf e La Punt Chamuesch. Le zone a disposizione del Parco, afferenti al comune di Scuol, sono per contro rimaste protette sino al 1960 da un contratto stabilito con le organizzazioni private.

La base legale della partecipazione federale al Parco nazionale, apprestata dal decreto federale del 3 aprile 1914, limitava le prestazioni finanziarie della Confederazione a 30 000 franchi annui.

112 Revisione del 1958/59 del diritto concernente il Parco nazionale

Varie circostanze, in particolare:

- l'insufficienza del decreto federale del 1914, soprattutto dal lato finanziario;
- gli sforzi per ampliare il territorio del Parco inglobando nuove regioni;
- le discussioni relative alle forze idriche dello Spoel;
- la disdetta data dal comune di Scuol concernente la propria parte al territorio del Parco,

hanno condotto, nel 1958/59, ad una revisione delle condizioni giuridiche attinenti al Parco nazionale.

Le ragioni che hanno motivato la revisione, nonché gli eventi svoltisi sino a tale data, sono descritti dettagliatamente nel messaggio del nostro Collegio del 15 maggio 1959 concernente il Parco nazionale svizzero (FF 1959 413). Vi si esamina accuratamente se e in quale misura la Confederazione sia competente per incoraggiare il Parco nazionale, mancando sino a quel momento una competenza costituzionale nell'ambito della protezione della natura. Ci si è in definitiva basati sul fatto che la vostra assemblea ha sempre riconosciuto alla Confederazione il diritto di adottare provvedimenti d'incoraggiamento — per esempio per le arti, le scienze, e per scopi sociali — anche in assenza di una base costituzionale espressa. Il messaggio sostiene che non ci sarebbero obiezioni se la Confederazione adottasse provvedimenti in materia di protezione della natura ricorrendo a mezzi di diritto puramente privato; per contro essa non avrebbe competenza per adottare analoghi provvedimenti con carattere di diritto pubblico.

Col decreto federale del 7 ottobre 1959 concernente il Parco nazionale nel Cantone dei Grigioni (RS 454), il Parlamento ha dato seguito alle proposte del nostro Collegio ed ha contemporaneamente approvato i contratti da noi stipulati con i comuni di Zernez, S-chanf, Valchava e Scuol.

Le relazioni giuridiche, per quanto attiene al Parco nazionale, si presentano oggi nella maniera seguente:

Il decreto federale menzionato offre la base legale affinché la Confederazione assuma obblighi nei confronti del Parco nazionale. La natura e lo scopo del medesimo vi sono descritti. Esso costituisce inoltre la base legale delle prestazioni finanziarie della Confederazione: indennità ai proprietari fondiari, vale a dire ai comuni del Parco, e altre prestazioni quali: la rifusione dei danni cagionati dalla selvaggina e la copertura delle spese di vigilanza sulle regioni limitrofe. L'esistenza del Parco è garantita: le modificazioni importanti delle condizioni contrattuali devono essere approvate dalla vostra assemblea e in parte persino sottoposte a referendum.

Alfine di attuare lo scopo perseguito dalla creazione del Parco, giusta il decreto federale, la Confederazione Svizzera ha concluso nel 1961 un contratto con il Cantone dei Grigioni. In esso il Cantone rinuncia a sfruttare le forze idriche (ad eccezione dello Spoel intervenuto nel frattempo); rinuncia parimenti alla regalia della pesca e della caccia; il Cantone ha in seguito adempiuto a tale obbligo emanando l'ordinanza del Gran Consiglio sulla protezione del Parco nazionale, del 30 novembre 1961 (regolamento del Parco nazionale).

113 Obblighi della Confederazione per quanto concerne il Parco nazionale svizzero

Siccome la Confederazione è stata sin dall'inizio vincolata al Parco sotto diversi aspetti giuridici, ne risulta che si è sempre considerato questa forma di protezione della natura — all'epoca servì d'esempio all'Europa — come un affare d'importanza nazionale, perfino un'istituzione federale. Il contratto del 1913/14 — tuttora vigente — concluso tra la Confederazione, la Società elvetica di scienze naturali e la Lega svizzera per la protezione della natura affidava già al nostro Collegio l'alta vigilanza sul Parco. Noi nominiamo altresì il presidente della Commissione del Parco nazionale.

È superfluo sottolineare che il Parco nazionale, nei suoi sessant'anni di esistenza, ha acquisito viepiù importanza in un mondo dominato soprattutto dalla tecnica. La sua conservazione è divenuta un compito prettamente nazionale e federale. Prova ne sono gli sforzi di altri Stati europei, per i quali la creazione e la conservazione di riserve naturali estese costituiscono un obiettivo importante.

12 Valutazione critica della situazione

121 Problemi pratici

La Società elvetica di scienze naturali, la Lega svizzera per la protezione della natura e la Confederazione, come anche gli organi da esse istituiti, hanno adempiuto con successo il compito di conservare una parte del no-

stro Paese in cui la natura possa evolvere liberamente. Tutto questo non si sarebbe avverato senza l'appoggio del Cantone, della maggioranza della popolazione indigena e dei comuni interessati. La buona intesa dei vari partecipanti dette ottimi risultati in occasione dei lavori preparatori e durante la costruzione della centrale dello Spoel ed altresì al momento della revisione, inevitabile, nel 1958/59, del contratto concernente il Parco nazionale. Il merito spetta soprattutto all'allora presidente della Commissione del Parco nazionale A. J. Schlatter, come anche a G. N. Zimmerli, che fu per molti anni segretario e sorvegliante generale del Parco; in una fase ulteriore a J. Jungo, presidente della Commissione, ed infine al consigliere nazionale e specialista della Commissione del Parco nazionale per le questioni tecniche, J. Bächtold.

Il danno cagionato al Parco dall'insediamento della centrale elettrica è quanto mai increscioso, tuttavia non si può negare che la collaborazione tra l'amministrazione del Parco stesso e gli organi della centrale elettrica sia eccellente.

Il traffico attuale sulla strada dell'Ofenberg, assai frequentata durante i mesi estivi, disturba molto di più della centrale. L'ampiezza delle emissioni nocive sprigionate dai veicoli a motore dovrebbe, in avvenire, essere ridotta con limitazioni locali della velocità. Attraverso la galleria La Drossa, grazie alla quale del resto si è potuto attenuare i danni derivanti dal traffico stradale e dalla costruzione della centrale elettrica, una strada proveniente dall'Italia conduce direttamente al Parco.

L'interesse crescente volto al Parco nazionale sia in Svizzera sia all'estero è certo un fatto positivo, nondimeno l'aumento del numero dei visitatori, che per la maggior parte vi giungono col proprio veicolo, crea non pochi problemi.

Se all'inizio dell'esistenza del nostro Parco alcune centinaia di persone solamente visitavano annualmente la regione, allora isolata, oggi giorno ne contiamo oltre duecentomila. Possiamo peraltro ritenerci soddisfatti della disciplina dei visitatori, ciononostante essi costituiscono un importante onere per gli organi di vigilanza del Parco, la cui manutenzione, svolta dal personale del medesimo, richiede un ingente lavoro; siccome i visitatori non possono percorrere liberamente il Parco, bensì debbono servirsi dei sentieri appositi (di circa 80 km) quest'ultimi devono essere perfettamente praticabili e sicuri. All'inizio bastavano due sorveglianti, attualmente ne occorrono cinque permanenti e cinque suppletivi, impegnati per tutta la metà dell'anno. La direzione del Parco è affidata ad un naturalista qualificato.

Nel 1968 si è inaugurato il centro d'informazione e d'amministrazione del Parco nazionale a Zernez grazie a una fondazione di diritto privato, senza ricorrere all'aiuto della Confederazione. Nessun debito grava detta istituzione e l'esercizio copre interamente le spese.

122 Problemi finanziari

Gli oneri finanziari del Parco nazionale sono ripartiti tra la Confederazione e la Lega svizzera per la protezione della natura, sulla base della regolamentazione vigente dalla creazione del medesimo. Altri mezzi modesti provengono da diverse fonti. Questi mezzi, destinati in parte a fini determinati, devono essere trasferiti alla Società elvetica di scienze naturali e al Fondo del Parco nazionale. La Confederazione deve versare le indennità ai comuni del Parco e rifondere i danni cagionati dalla selvaggina, nel quadro degli impegni assunti. In virtù dell'accordo concluso, la Lega svizzera per la protezione della natura deve sopportare le spese di vigilanza, di manutenzione e di ricerca scientifica. Quest'ultima è attualmente finanziata, in ampia misura, dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Durante i primi cinquant'anni, le spese di vigilanza e di manutenzione rimasero entro i limiti delle possibilità finanziarie di un'organizzazione privata, beneficiante delle quote dei propri membri nonché di vari doni. La Lega svizzera per la protezione della natura, da anni ormai non avrebbe più potuto sopperire alle spese se non si fosse trovata, tempo addietro, una soluzione transitoria: sino al 1962, le guardie di confine si occupavano di una parte della vigilanza del Parco. Da quel momento però, si dovettero assumere, in loro vece, sorveglianti suppletivi, e la Confederazione prese a suo carico il salario di tre di essi. Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, a cui si fece istanza affinché la Confederazione fornisse prestazioni superiori per la vigilanza del Parco, rispose negativamente allegando, giustamente, che occorreva creare, anzitutto, una base legale.

123 Problemi giuridici


L'attuale statuto giuridico del Parco nazionale non è soddisfacente. Il fatto che il Parco non abbia personalità giuridica, costituisce un inconveniente in ragione della crescente complessità ed imbricazione dei nessi giuridici: basti pensare ai molteplici contratti d'assunzione del personale, ai rapporti derivanti dalla responsabilità civile, ai mandati conferiti dal Parco, alle sue proprietà mobiliari e immobiliari.

124 Nuova regolamentazione prevista

Un nuovo contratto disciplinerà i rapporti tra la Confederazione, la Società elvetica di scienze naturali e la Lega svizzera per la protezione della natura. Quest'ultima fruirà di sgravi finanziari (d'altronde necessari) e in compenso s'impegnerà a cedere alla costituenda fondazione di diritto pubblico il Fondo del Parco nazionale da essa costituito e del quale è proprietaria; l'ammontare del Fondo ascende attualmente a 1 500 000 franchi circa: la Lega inoltre verserà un contributo annuo.

Il nuovo contratto sostituirà quello del 1913/14 e sarà valido dall'entrata in vigore della nuova legge.

SCHEMA: Principali relazioni giuridiche e finanziarie del Parco nazionale, giusta il diritto vigente



La nuova legge, di cui vi sottoponiamo il disegno, riprende, per l'essenziale, dal vigente decreto, la definizione e la finalità del Parco.

Il Parco nazionale riceve lo statuto legale di fondazione di diritto pubblico. Il Cantone dei Grigioni, come anche i comuni del Parco (Zernez - S-chanf, Scuol e Valchava) avranno d'ora in poi la possibilità di partecipare direttamente alle decisioni della fondazione. Gli obblighi della Confederazione saranno più estesi. La fondazione deve essere in grado di regolamentare autonomamente, sotto la vigilanza delle autorità federali, le relazioni giuridiche del Parco. Ad essa incombe la conservazione e lo sviluppo del Parco nazionale. La nuova legge sostituirà il decreto federale del 1959 tuttora vigente.

13 Risultato delle consultazioni

Il disegno di legge è stato elaborato d'intesa con i dipartimenti interessati della Confederazione. Si ebbero inoltre contatti ininterrotti con la Commissione del Parco nazionale, le organizzazioni partecipi del Parco, ed infine con il Cantone dei Grigioni ed i comuni del Parco.

Il Dipartimento federale dell'interno, il 3 marzo 1978, previa autorizzazione del nostro Collegio, ha iniziato la procedura di consultazione. Il Cantone dei Grigioni, le organizzazioni direttamente interessate nonché la Fondazione svizzera per la protezione e la sistemazione del paesaggio sono stati interpellati. A giusta ragione, i comuni del Parco hanno avuto anch'essi la possibilità di pronunciarsi. Tutti i consultati hanno di massima accettato il testo proposto; questo è poi stato ritoccato, cosicché l'allegato disegno tiene conto dei pareri espressi.

2 Parte speciale

L'articolo 1 descrive l'oggetto della legge, vale a dire la riserva naturale esistente nella Bassa Engadina e nella Val Müstair. Evidenzia lo scopo della riserva e riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 2 del decreto federale in vigore, il quale per l'essenziale, si è dimostrato valido.

L'articolo 2 crea la base della costituenda *fondazione di diritto pubblico*.

L'articolo 3 disciplina le *questioni finanziarie*. Le prestazioni finanziarie della Lega svizzera per la protezione della natura sono state menzionate nel capitolo 124. La Confederazione può versare ogni anno un contributo, sottoposto alla vostra approvazione nell'ambito del preventivo. Un'innovazione consiste nella possibilità, per la Fondazione, di riscuotere tasse d'impiego degli impianti.

L'articolo 4 tratta le *questioni organizzative*. L'organo superiore della fondazione si compone di 9 membri (3 della Lega svizzera per la protezione della natura, 2 della Società elvetica di scienze naturali, 2 della Confederazione, 1 del Cantone e 1 dei Comuni). Detti membri sono nominati dal nostro Collegio (su proposta delle istituzioni rappresentate). La riforma con-

siste nel fatto che il Cantone e i Comuni possono ora partecipare direttamente alle decisioni.

L'*articolo 5* enumera i principali *compiti* dell'organo superiore della fondazione. Per le questioni essenziali relative al Parco, l'approvazione del nostro Collegio resta riservata (cpv. 2). L'assenso delle vostre Camere non è previsto, contrariamente al vigente ordinamento.

L'*articolo 6* regola il *trasferimento di diritti e obblighi* esistenti alla nuova persona giuridica. Taluni contratti non saranno più corrispondenti alle nuove condizioni. Pertanto, con l'entrata in vigore della presente legge, un nuovo contratto dovrà essere concluso tra la Confederazione, la Lega svizzera per la protezione della natura e la Società elvetica di scienze naturali, in sostituzione di quello del 4/7/30 dicembre 1913 e 21 luglio 1914, come anche della convenzione del 21 aprile/7 maggio 1920. Esso disciplinerà segnatamente il trasferimento del fondo del Parco nazionale.

L'*articolo 7* sancisce la *competenza cantonale* d'emanare, tramite un'ordinanza sul Parco nazionale, delle prescrizioni concernenti la collettività.

L'*articolo 8* istituisce le basi legali permettenti di colpire con *sanzioni penali* le infrazioni alla testé citata ordinanza.

L'*articolo 9* fornisce la base legale per la *rifusione dei danni* senza dover ricorrere alla via del processo civile.

L'*articolo 10* reca i disposti sulla *sorveglianza*, l'*approvazione* delle normative e i *rimedi giuridici*.

L'*articolo 11* regola l'*entrata in vigore* della legge e pronuncia l'*abrogazione* del decreto federale del 7 ottobre 1959 sul Parco nazionale.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

31 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, il Cantone e i Comuni

Le spese della Confederazione per il Parco (qualunque sia il finanziamento) possono ripartirsi in quattro gruppi:

- a. *Indennità ai comuni del Parco*. Esse non sono toccate dalla prevista modificazione del diritto. A richiesta dei comuni, sono state fissate, nel 1975/76 nuove indennità nel quadro dei contratti in vigore.
- b. *Rifusione dei danni cagionati dalla selvaggina*. Il nuovo diritto non reca alcun cambiamento in merito.
- c. *Ricerche scientifiche sul territorio del Parco*. Sotto questo aspetto la modificazione del diritto non cagiona alcun nuovo onere alla Confederazione. Quantunque i crediti di ricerca siano stati messi a disposizione dalla Confederazione, essi provenivano dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.
- d. *Vigilanza, manutenzione e amministrazione*. In virtù della legge federale, viene mutata solo la ripartizione di questi tre compiti. Le prestazioni della Lega svizzera per la protezione della natura si limite-

ranno, in avvenire, a 1.— franco per membro. Con l'effettivo attuale si raggiungerà così la somma di 90 000 franchi. Va aggiunto un introito fisso del Parco nazionale, ossia gli interessi del Fondo del medesimo che gli verrà ceduto e il cui capitale ascende a circa 1 500 000 franchi. Detto Fondo è stato costituito dalla Lega svizzera per la protezione della natura e da essa amministrato sino ad ora. Basandoci su un tasso d'interesse del 4 per cento possiamo contare su interessi annui di 60 000 franchi. Ipotizzando un'eccedenza delle spese totali di 390 000 franchi, per la vigilanza, la manutenzione e l'amministrazione (giusta le esperienze fatte) ne viene che la Confederazione dovrà versare annualmente 240 000 franchi, ossia una somma di 100 000 franchi superiore alle spese già sostenute negli ultimi anni, durante i quali erano a suo carico le prestazioni e i salari solo per tre sorveglianti. Le nuove modalità di finanziamento entreranno in vigore poco a poco, in considerazione della stretta finanziaria.

32 Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'attuale organizzazione, per quanto concerne l'amministrazione e la vigilanza del Parco, si può definire razionale. Essa non sarà direttamente toccata dalla prevista modificazione del diritto. Si auspica nondimeno la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo pieno nella regione finanziariamente debole della Bassa Engadina/Val Müstair (Vedi programma di sviluppo per la regione della Bassa Engadina/Val Müstair).

Non bisogna attendersi, per contro, alcun incremento di lavoro per l'amministrazione federale; non vi sarà quindi alcun aumento di personale.

33 Onere finanziario susseguente all'esecuzione della legge per i Cantoni e Comuni

Sino ad ora nessun obbligo finanziario, in relazione con il Parco nazionale, incombeva al Cantone dei Grigioni o ai comuni. Nulla sarà mutato; nemmeno nell'ambito amministrativo essi saranno messi a contributo dalla nuova legge.

34 Linee direttive dell'attività di governo

La nuova legge risulta consona alle linee direttive per la legislatura 1975/1979.

4 Costituzionalità

Nel 1962, un nuovo articolo 24^{sexies} della Costituzione federale sulla protezione della natura e del paesaggio fu adottato a forte maggioranza di voti nonché da tutti i Cantoni. Detto nuovo articolo costituzionale obbliga la

Confederazione, da un lato, a prendere in considerazione la protezione della natura e del paesaggio nel quadro delle proprie competenze e, dall'altro, ad adottare provvedimenti d'incoraggiamento d'ordine finanziario. Inoltre le dà la possibilità d'acquistare o salvaguardare, per via contrattuale o d'espropriazione, le «riserve naturali». Essa riceve infine ampia competenza di legiferare in materia di protezione della natura e, specialmente, di tutela della fauna e della flora.

Il territorio del Parco nazionale — ad eccezione della centrale elettrica e della strada — può, senza esitazione, essere ritenuto paesaggio naturale, benché in epoche anteriori sia stato sottoposto a diversi utilizzi d'ordine economico (sfruttamento di ricchezze naturali, agricoltura, silvicoltura). La nozione di paesaggio naturale senza il minimo intervento umano è assolutamente inconcepibile per il nostro territorio, tanto antropizzato; al massimo possediamo simili paesaggi unicamente nelle zone d'alta montagna, quasi prive di vegetazione. La Confederazione quindi, adottando provvedimenti legali per la conservazione del Parco nazionale, non va oltre le competenze conferitele dalla Costituzione. Del resto, se ha il diritto di creare delle riserve, deve anche essere in grado di apprestare i mezzi d'intervento necessari per assicurarne il mantenimento, la vigilanza e l'amministrazione.

Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul Parco nazionale)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 24^{sexies} capoversi 3 e 4 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1979 ¹⁾,

decreta:

Art. 1 Natura e finalità del Parco nazionale

¹ Il Parco nazionale svizzero, situato nel Cantone dei Grigioni, in Engadina e Val Müstair, è una riserva ove la natura è libera da ogni influsso umano ed ove, in particolare, l'insieme della fauna e della flora vien lasciato al suo autonomo sviluppo. Sono ammessi unicamente gli interventi direttamente volti a conservare il Parco.

² Il Parco nazionale è accessibile al pubblico nel quadro della pertinente ordinanza. Esso è oggetto di ricerche scientifiche costanti.

Art. 2 Statuto giuridico del Parco nazionale

L'istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna.

Art. 3 Finanziamento

¹ Il capitale iniziale di fondazione comprende il fondo del Parco nazionale, istituito dalla Lega svizzera per la protezione della natura.

² La Fondazione finanzia i suoi compiti con il reddito del suo capitale e con altri introiti.

³ La Confederazione può versare un contributo annuo per le spese di amministrazione, sorveglianza e manutenzione.

⁴ La Fondazione può riscuotere tasse per l'uso degli impianti del Parco nazionale.

⁵ Il capitale di fondazione è alienabile solo in circostanze eccezionali e non può comunque scendere sotto 1 000 000 di franchi.

¹⁾ FF 1979 III 669

Art. 4 Commissione del Parco nazionale

¹ L'organo superiore della Fondazione è la Commissione del Parco nazionale. Essa si compone di 9 membri nominati dal Consiglio federale.

² Tre membri sono proposti dalla Lega svizzera per la protezione della natura, due dalla Società elvetica di scienze naturali, uno dal Cantone dei Grigioni e uno dai Comuni del Parco. Due membri rappresentano la Confederazione Svizzera.

³ Il presidente della Commissione del Parco nazionale è designato dal Consiglio federale. Per il rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Essa nomina il segretario, il contabile ed eventualmente altri organi esecutivi.

⁴ La durata del mandato della Commissione del Parco nazionale è di 4 anni.

Art. 5 Compiti

¹ La Commissione del Parco nazionale vigila sul mantenimento e la valorizzazione del Parco. Le incombe in particolare:

- a. di assicurare giuridicamente l'integrità territoriale del Parco;
- b. di collaborare con il Cantone e i Comuni;
- c. di amministrare, sorvegliare e mantenere il Parco e le installazioni del medesimo;
- d. d'informare il pubblico sulla natura e lo scopo del Parco nonché sulle prescrizioni di visita;
- e. d'incoraggiare la collaborazione tra l'amministrazione del Parco e i ricercatori.

² La Commissione del Parco nazionale conchiude i contratti necessari alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione. I contratti concernenti la garanzia dell'integrità territoriale del Parco, la diminuzione o l'ampliamento del medesimo oppure le indennità che ne derivano, devono essere approvati dal Consiglio federale.

³ La Commissione del Parco nazionale, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, emana i regolamenti sull'amministrazione e la sorveglianza del Parco.

Art. 6 Successione giuridica

¹ La Fondazione assume i diritti e i doveri, relativi al Parco nazionale, spettanti alla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² La Fondazione surroga in particolare la Confederazione nei contratti conchiusi tra quest'ultima e gli aventi diritto ai beni fondiari.

³ La partecipazione della Società elvetica di scienze naturali e della Lega svizzera per la protezione della natura sarà disciplinata da un contratto conchiuso con la Confederazione svizzera.

Art. 7 Disposizioni concernenti la collettività

Il Cantone dei Grigioni emanerà, previa intesa con la Commissione del Parco nazionale, un'ordinanza sul Parco nazionale.

Art. 8 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola intenzionalmente una prescrizione dell'ordinanza sul Parco nazionale sarà punito con l'arresto o con la multa. Se ha agito per negligenza la pena è della multa.

² L'azione penale e la repressione delle infrazioni spettano ai Cantoni.

³ Gli oggetti acquisiti illecitamente saranno confiscati dagli organi del Parco.

Art. 9 Risarcimento dei danni

Qualsiasi danno cagionato violando l'ordinanza sul Parco dovrà essere rifu-so, indipendentemente dalla pena incorsa.

Art. 10 Vigilanza, approvazione e rimedi giuridici

¹ Il Parco nazionale è posto sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'interno. La Commissione del Parco nazionale sottoporrà annualmente un rapporto al detto Dipartimento.

² I regolamenti e ordinanze emanati in virtù della presente legge, nonché le loro modifiche e abrogazioni, richiedono l'approvazione del Consiglio federale.

³ Il Controllo federale delle finanze verifica la contabilità.

⁴ Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 11 Disposizioni finali

¹ Il decreto federale del 7 ottobre 1959 concernente il Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni ¹⁾ è abrogato.

² La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

³ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

¹⁾ RS 454

²⁾ RS 454.1

Messaggio per una legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul Parco nazionale) del 12 settembre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	47
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	79.051
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.11.1979
Date	
Data	
Seite	669-683
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 015

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.